

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3571-A}

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE STORCHI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 18 novembre 1966 (Stampato n. 1677)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FANFANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(PRETI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(RESTIVO)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(ANDREOTTI)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(TOLLOY)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 21 novembre 1966*

Adesione al Protocollo di proroga dell'Accordo internazionale del grano 1962,
adottato a Washington il 22 marzo 1965 e sua esecuzione

Presentata alla Presidenza il 10 marzo 1967

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'Accordo internazionale del grano, come gli analoghi accordi internazionali sui prodotti di base conclusi sotto l'egida delle Nazioni Unite, si prefigge lo scopo di garantire l'equilibrio tra produzione e consumo, favorendo nel contempo lo

sviluppo economico dei Paesi la cui economia è prevalentemente basata sulla vendita del grano.

Per conseguire tali scopi, l'Accordo prevede che i Paesi esportatori ed importatori si impegnino a vendere e rispettivamente ad

acquistare, a prezzi compresi entro una scala prevista, determinati quantitativi. Disposizioni particolari trattano dei prezzi per ogni singolo Paese esportatore, delle misure da adottare in caso di raccolto insufficiente, dell'esame annuale della situazione del grano, ecc.

L'Organizzazione dell'Accordo ha sede in Londra (Consiglio internazionale del grano) e si compone di un Consiglio, di un Comitato esecutivo e di un Segretariato esecutivo.

L'Accordo internazionale del grano, concluso una prima volta nel 1949 e più volte rinnovato, è stato rinegoziato nel 1962 e, nella sua nuova formulazione, è entrato in vigore il 1° agosto 1962, con durata di tre anni. Essendo l'Accordo venuto a scadere il 31 luglio 1965, i Paesi membri, anziché negoziarlo, hanno convenuto di prorogare la durata per un anno, fino al 31 luglio 1966. Successivamente, mediante l'adozione di un Protocollo firmato a Washington il 4 aprile 1966, i Paesi membri hanno convenuto di mantenere l'Accordo del grano in vigore fino al 31 luglio 1967.

Il contributo dell'Italia all'Accordo in questione è, per il 1967, di lire sterline 280 pari a lire 550.000.

La partecipazione all'Accordo appare per l'Italia particolarmente importante, non solo perché essa figura tra i dieci Paesi esportatori di grano, ma anche perché i suoi *partners*

della Comunità economica europea sono tutti membri di pieno diritto dell'Accordo stesso.

I sei Paesi della Comunità hanno d'altronde tenuto, circa la proroga dell'Accordo e la eventualità di una sua nuova negoziazione, un atteggiamento perfettamente concorde, atteggiamento che è stato via via definito in seno al Gruppo relazioni estere della CEE.

Poiché sono tuttavia in corso le trattative a Ginevra per un Accordo generale sui cereali, nel quadro del *Kennedy Round*, si è recentemente ravvisata a Bruxelles l'opportunità di favorire un rinnovo dell'Accordo internazionale del grano soltanto qualora nel *Kennedy Round* non si giungesse alla conclusione del proposto Accordo generale entro il 31 luglio 1967. Si è espresso l'avviso che, in tal caso, i Paesi della Comunità dovrebbero dichiararsi favorevoli ad una proroga di un anno dell'attuale Accordo per il grano, ma solo ai fini amministrativi e sempre con la intesa che la proroga cesserebbe qualora l'Accordo nel quadro del *Kennedy Round* entrasse in vigore prima.

Per queste considerazioni il relatore propone alla Camera l'approvazione del disegno di legge di adesione al Protocollo di proroga dell'accordo internazionale del grano 1962, adottato a Washington il 22 marzo 1965 e sua esecuzione.

STORCHI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al Protocollo di proroga dell'Accordo internazionale del grano 1962, adottato a Washington il 22 marzo 1965.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 3 del Protocollo stesso.

ART. 3.

All'onere di lire 500.000 derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.